

AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A. - LIVORNO

Provvedimento n° 158 del 3 Settembre 2014

OGGETTO: Procedura di cottimo per la fornitura di mastelli di varie tipologie per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Livorno. Revoca aggiudicazione dell'appalto a Mattiussi Ecologia S.p.a. di Udine. Affidamento a Sartori Ambiente S.r.l. di Arco.

□ □ □

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la delibera dell'Assemblea di AAMPS S.p.a. del 11 marzo 2013, relativa alla propria nomina;
- Visto la procura del Notaio Stefano Puccini di Livorno rep. n° 2020 racc. n°1013;

PREMESSO CHE

- con decisione n. 30 del 04 febbraio 2014 (agli atti d'ufficio) la Giunta Comunale deliberava le date di attivazione per l'ampliamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Livorno in modalità domiciliare, annettendo agli utenti già serviti dal porta a porta (zona industriale "Picchianti - Vallin Buio", quartiere "Venezia" e zona "Firenze - Enriques - Porta a Terra - Padula"), quelli residenti in altre zone della città ("Zona Salviano - Via Cimarosa" - Lotto n. 2 - inizio servizio settembre 2014; "Zona Coteto" - Lotto n. 3 - inizio servizio entro il 31/10/14; "Zona Colline" - Lotto n. 4 - inizio servizio entro il 15/12/14; "Zona Magrignano - Via Costanza" - Lotto n. 5 - inizio servizio entro il 28/02/14);
- l'attivazione del Lotto n. 2 sopra citato ("Zona Salviano - Via Cimarosa") è prevista entro Settembre 2014;
- tra le attrezzature necessarie per l'attivazione del Lotto n. 2 da consegnare alle utenze sono previsti i mastelli di varie tipologie (mastelli da 30 Lt per la raccolta domiciliare dell'indifferenziato; mastelli da 40 Lt per la raccolta domiciliare del multi materiale; mastelli da 7 Lt areato per la raccolta domiciliare dell'organico; mastelli da 25 Lt per la raccolta domiciliare dell'organico; mastelli da 30 Lt per la raccolta domiciliare del vetro da 30 Lt);
- i tempi a disposizione di AAMPS per l'acquisizione del materiale sono ristretti, considerato che le attrezzature richieste devono essere presenti in Azienda almeno 30 gg. prima della data di attivazione del servizio (prevista, per il Lotto n. 2, entro settembre 2014) al fine di consentirne l'assemblaggio e la consegna agli utenti;
- per far fronte alle esigenze di cui sopra, l'Area SOA, con rapporto della Direzione Tecnica prot. int. n°395 del 16/05/14 (allegato in atti) evidenziava la necessità, al fine di garantire il completamento del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Livorno e secondo la tempistica definita nella Decisione di Giunta n. 30 del 04/02/14, di affidare la fornitura di mastelli di varie tipologie;
- come previsto all'art.21 lettere "g." ed "h." dello Statuto Sociale ed agli artt. 11 e 14 del Regolamento Appalti e Acquisti, con lettera prot. n° 4146 del 03.06.14 (agli atti di ufficio) veniva indetta una procedura di cottimo (ai sensi dell'art. 125 c. 8 del D.lgs 163/06) per l'affidamento della fornitura in oggetto, date le caratteristiche di trasparenza, celerità ed economicità di detta procedura, invitando a presentare offerta n° 12 ditte specializzate in forniture del genere;
- in seguito alla richiesta di preventivo suddetta hanno presentato offerta le seguenti Ditte/Società:
 - ☑ MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.a di Udine;
 - ☑ SARTORI AMBIENTE S.r.l. di Arco (TN);
 - ☑ EUROSINTEX S.r.l. di Ciserano (BG);
 - ☑ GIANAZZA ANGELO S.p.a. di Legnano (MI);
- la Commissione (prevista dal Regolamento Appalti-Acquisti di AAMPS), in seguito all'apertura delle buste - avvenuta in data 02/07/14 - trasmetteva le offerte ed i campioni al RUP (Ing. Lamagna S.) per la propria valutazione tecnico-economica, il quale attestava:
 - ✓ che il campione del mastello da 7 Lt inviato dalla società Mattiussi Ecologia S.p.a. di Udine, prima classificata, era dotato di manico in materiale plastico anziché in metallo non ossidabile (come testualmente richiesto all'art. 3.5 del capitolato tecnico e sottoscritto per accettazione dalla Mattiussi Ecologia S.p.a.);
 - ✓ la mancanza, nella scheda tecnica inviata, del dettaglio di tutti i componenti del mastello, compresi "i prezzi per l'eventuale ordine dei pezzi di ricambio", come esplicitamente richiesto all'art. 6.1 del Capitolato tecnico sottoscritto;
- il RUP, al fine di appurare la corrispondenza tra quanto indicato nel Capitolato tecnico ed i documenti presentati in sede di gara, inviava alla società Mattiussi Ecologia S.p.a. di Udine, una nota di chiarimenti (prot. n. 5033 del 04/07/14), richiedendo la presentazione della "Dichiarazione di scheda tecnica delle

- caratteristiche del manico del mastello da 7 Lt*”, oltre che della *“Scheda tecnica riportante nel dettaglio tutti i componenti del mastello, compresi i prezzi per l’eventuale ordine dei pezzi di ricambio”*;
- la società Mattiussi Ecologia S.p.a. di Udine inoltrava, in data 09/07/14 (prot. n. 5093), la documentazione richiesta;
 - con provvedimento del Direttore Generale AAMPS Spa n. 125 del 15/07/14 la fornitura in oggetto veniva affidata alla società Mattiussi Ecologia S.p.a. di Udine, con ribasso percentuale unico del 18,89% offerto sull’importo a base di appalto di Euro 75.511,30 + Iva (al netto degli oneri di sicurezza di € 30,00 non soggetti a ribasso), per l’importo complessivo di Euro 61.277,22 +Iva;
 - con lettera del 17/07/14 - ns prot. n. 5365 - veniva comunicato alla società Mattiussi ecologia S.p.a. l’affidamento della fornitura in oggetto;
 - con nota del 30/07/2014 - prot. n. 5778 - la società scrivente, facendo seguito a ns provvedimento del Direttore Generale n. 125 del 15/07/14, richiedeva alla società Mattiussi Ecologia S.p.a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto dalla stessa accettato e sottoscritto, l’approvvigionamento delle attrezzature, ricordando che la consegna del materiale (mastelli da 7 Lt areato n. 505; mastelli da 30 Lt per la raccolta indifferenziato n. 470; mastelli da Lt per la raccolta domiciliare del multimateriale n. 185; mastelli da 25 Lt per la raccolta domiciliare dell’organico n. 690; mastelli da 30 Lt per la raccolta domiciliare del vetro n. 520) *“dovrà essere effettuata entro il termine perentorio del 01/09/14”*, richiedeva *“che sia data conferma scritta alla società scrivente in merito al rispetto del termine di consegna richiesto .. in considerazione del fatto che questa società dovrà avviare il servizio di raccolta domiciliare nel prossimo mese di settembre, e pertanto siamo impossibilitati a procrastinare oltre detto termine l’approvvigionamento delle attrezzature in questione”*;
 - con nota del 05/08/14, acquisita al prot. AAMPS il 07/08/14 al n. 6127- , la società Mattiussi Ecologia S.p.a, facendo seguito alla ns lettera sopra citata, in merito alla data di consegna dei mastelli, adduceva che: *“all’art. 5 del Capitolato (consegna del materiale) è indicato che la consegna deve avvenire entro 60 giorni, e comunque entro il 1 settembre 2014”* e che *“la scrivente ha accettato di partecipare alla gara formulando la propria offerta attenendosi al capitolato, che prevede il rispetto di entrambe le date. Purtroppo l’ordine è arrivato oltre la data del 1 luglio, e quindi la data di consegna deve per forza essere rinegoziata per mantenere il vincolo dei 60 giorni previsti dal capitolato”*;
 - con nota del 08/08/14 - prot. n. 6211- AAMPS Spa, in risposta alla nota sopra citata del 05/08/14, (acquisita al ns. prot. il 07/08/14 al n. 6127) AAMPS sottolineava che *“non vi sono due date di consegna; infatti nel Capitolato da Voi accettato si precisa che la fornitura deve essere effettuata entro 60 giorni, naturali e consecutivi dall’ordine AAMPS, e comunque in data antecedente al 1 settembre 2014”*. Il termine *“e comunque”* altro non può significare che *“il termine ultimo di consegna è fissato al 1 settembre 2014, indipendentemente dalla data dell’ordine”*. Si ribadiva altresì che, nel caso in cui tale termine non venga rispettato *“AAMPS provvederà ad ordinare il materiale dalla ditta seconda in graduatoria con addebito dei costi ulteriori a Vs carico”*;
 - con nota del 26/08/14 - acquisita al ns prot. in data 27/08/14 al n. 6850 - la società Mattiussi Ecologia S.p.a., al punto n. 1 relativo alla fornitura dei mastelli di varie tipologie affermava testualmente che: *“prendiamo atto della vs lettera prot. n. 6211 dove precisate che il termine di consegna è fissato per il 1 di settembre indipendentemente dalla data dell’ordine, e vi comunichiamo fin d’ora che per noi tale termine è inaccettabile per motivi tecnici legati alla produzione”*. La società Mattiussi richiedeva inoltre l’accesso a tutti gli atti di gara;
 - con lettera del 28/08/14 (prot. n. 6907) AAMPS S.p.a., facendo seguito alla nota del 26/08/14 di cui sopra, in riferimento alla fornitura di mastelli di varie tipologie, ribadiva che il termine di consegna della fornitura, fissato al 1 settembre 2014 “è da considerarsi perentorio ed inderogabile, stante la necessità della scrivente di procedere con urgenza e senza indugio al completamento del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Livorno (secondo la tempistica definita nella Decisione di Giunta n. 30 del 04/02/14)”, con la conseguenza che *“qualora tale termine non venga rispettato, questa società procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento (ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e 16 del Capitolato tecnico da Voi, si ribadisce, accettato e sottoscritto) ed affiderà la fornitura alla seconda classificata nella procedura di cottimo”*. In merito all’accesso agli atti si comunicava che: *“nulla osta al rilascio dei documenti richiesti, a condizione che venga precisato esattamente ciò di cui si chiede l’accesso e la relativa motivazione”*;
 - con nota del 28/08/14 - acquisita al ns prot. il 28/08/14 al n. 6925 - la Mattiussi Ecologia S.p.a., in merito alla fornitura dei contenitori, facendo leva su presunti accordi verbali intercorsi con AAMPS, confondendo le procedure di cottimo (due e distinte) in cui la stessa era affidataria (una relativa alla fornitura di mastelli - CIG 57877889BE - e l’altra relativa alla fornitura di sacchi da 10, 30 e 120 Lt per la

raccolta domiciliare dell'organico, CIG 5791049CCD) e riesumando il problema ormai superato (nota Mattiussi prot. n. 5093 del 09/07/14) del manico del mastello da 7 Lt, affermava che: *“la scrivente si era dimostrata disponibile a fornirvi sacchetti più grandi con scritte standard, rispetto a quanto da voi previsto nel capitolato, a fronte di una compensazione riguardante il problema dei manici - in metallo al posto di quelli in materiale plastico- e di accettare il primo lotto dei contenitori con gli adesivi stampati, visto che le specifiche tecniche del capitolato erano di dubbia interpretazione. Tale condizione non si è verificata e pertanto restano valide le condizioni previste dal capitolato”*. Riguardo alla richiesta di accesso agli atti la società Mattiussi S.p.a. richiedeva *“copia degli atti relativi alla risoluzione del contratto e le relative motivazioni; copia della determina di acquisto e relativo ordine a favore della ditta seconda classificata; copia del DDT di consegna del materiale della ditta seconda classificata”*;

• con nota del 29/08/14 - prot. n. 6942- AAMPS ribadiva che *“la data del prossimo 01/09/2014 è il termine ultimo per la consegna delle attrezzature/materiale aventi le caratteristiche di cui al capitolato speciale di appalto da Voi sottoscritto ed accettato ... in carenza della consegna, si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno di Codesta società ... addebitando le spese derivanti dalle condizioni economiche di fornitura applicate dal secondo classificato nelle procedure di gara in questione”*. Con riferimento all'accesso agli atti la scrivente precisava che *“ai sensi della Legge 241/90 e s.mi., non sono ammesse richieste di accesso riguardanti atti futuri e pertanto la stessa è da ritenersi irricevibile”*;

VISTO

- la Decisione n. 30 del 04 febbraio 2014 (agli atti d'ufficio) della Giunta Comunale;
- il rapporto della Direzione Tecnica prot. int. n°395 del 16/05/14 (allegato in atti) dove si evidenzia la necessità, al fine di garantire il completamento del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Livorno e secondo la tempistica definita nella Decisione di Giunta n. 30 del 04/02/14 sopra citata, di affidare la fornitura di mastelli di varie tipologie;
- la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'Ing. S. Lamagna, in sostituzione dell'Ing. A. Sorrentino (comunicazione del 01/07/14 a firma del Direttore Tecnico allegata in atti);
- il prospetto offerte redatto in data 02/07/14 (agli atti d'ufficio) delle offerte presentate dalle Ditte/Società partecipanti:

Pos.	Ditta	Ribasso Percentuale Unico offerto sull'importo a base d'appalto di Euro 75.511,30
1	MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.a. di Udine	18,89 %
2	SARTORI AMBIENTE S.r.l. di Arco (TN)	13,01 %
3	EUROSINTEX S.r.l. di Ciserano (BG)	5,52 %
4	GIANAZZA ANGELO S.p.a. di Legnano (MI)	2,46 %

- la proposta del Responsabile del Procedimento, Ing. S. Lamagna, in sostituzione dell'Ing. A. Sorrentino, *(preso atto della documentazione inoltrata dalla società MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.a. di Udine e della conformità del campione presentato)* per l'affidamento della fornitura in oggetto alla società MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.a.;
- il provvedimento del Direttore Generale AAMPS Spa n. 125 del 15/07/14 con cui la fornitura in oggetto è stata affidata alla società Mattiussi Ecologia S.p.a. di Udine, con ribasso percentuale unico del 18,89% offerto sull'importo a base di appalto di Euro 75.511,30 + Iva (al netto degli oneri di sicurezza di € 30,00 non soggetti a ribasso), per l'importo complessivo di Euro 61.277,22 +Iva;
- la lettera del 17/07/14 - ns prot. n. 5365 - con cui veniva comunicato alla società Mattiussi Ecologia S.p.a. l'affidamento della fornitura in oggetto;
- la nota del 30/07/2014 (prot. n. 5778);
- la nota del 05/08/14, acquisita al prot. AAMPS il 07/08/14 al n. 6127;
- la nota del 08/08/14 (prot. n. 6211);
- la nota del 26/08/14 (acquisita al ns prot. in data 27/08/14 al n. 6850);
- la lettera del 28/08/14 (prot. n. 6907);
- la nota del 28/08/14 (acquisita al ns prot. il 28/08/14 al n. 6925);
- la nota del 29/08/14 (prot. n. 6942);

DISPONE

1. di procedere, per le motivazioni in premessa, alla risoluzione del contratto per inadempimento e revocare la fornitura di cui si tratta nei confronti della società Mattiussi Ecologia S.P.a. di Udine;
2. di approvare la seguente graduatoria:

Pos.	Ditta	Ribasso Percentuale Unico offerto sull'importo a base d'appalto di Euro 75.511,30
1	SARTORI AMBIENTE S.r.l. di Arco (TN)	13,01 %
2	EUROSINTEX S.r.l. di Ciserano (BG)	5,52 %
3	GIANAZZA ANGELO S.p.a. di Legnano (MI)	2,46 %

3. di affidare la fornitura di mastelli di varie tipologie per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Livorno alla società SARTORI AMBIENTE S.r.l. di Arco, seconda classificata nella procedura in oggetto, con ribasso percentuale unico del 13,01% offerto sull'importo a base di appalto di Euro 75.511,30 + Iva (al netto degli oneri di sicurezza di € 30,00 non soggetti a ribasso), per l'importo complessivo di Euro 65.687,28 +Iva;
4. di autorizzare la sottoscrizione del contratto tra l'AAMPS S.p.a e la società Sartori Ambiente S.r.l. di Arco (TN).


Il presente provvedimento si compone di n° 4 pagine.

□ □ □


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo Fommei



Visto per la copertura finanziaria
Dott. Lorenzo Fommei



Visto di regolarità tecnica
Ing. Fabio Balluchi



Estensore
Avv. Luisa Baldeschi

